

N. R.G. [REDACTED]/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. [REDACTED]/2020

tra

RICORRENTE

e

[REDACTED] SPA

RESISTENTE

Oggi **5 febbraio 2021**, innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. MERCATALI NICOLA

Per [REDACTED] SPA l'avv. NICASTRO ARMANDO, oggi sostituito dall'avv. GIANLUCA NEGRI

Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. Negri contesta il contenuto della nota avversaria, poiché, contiene un inconferente richiamo alla c.d. sentenza Lexitor il cui principio, a tutto voler concedere, si applicherebbe solo a quei contratti estinti anticipatamente, mentre, quello per cui è causa è stato portato a naturale scadenza.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note autorizzate.

Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia ordinanza *ex art. 702 ter c.p.c.*

Il Giudice

dott. Maurizio Martoro





REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Martoro ha pronunciato *ex art. 702 ter c.p.c.* la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente

ORDINANZA *ex art. 702 ter c.p.c.*

nella causa promossa da:

[REDACTED], nato il [REDACTED] in [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED],

c.f. [REDACTED], con l'avv. Nicola Mercatali di Forlì; **ricorrente**

contro:

[REDACTED] **S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a [REDACTED],

via [REDACTED], **p.i. [REDACTED]**, con l'avv. Armando Nicastro di Milano; **resistente**

iscritta al n. [REDACTED]/20 R.G.

Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* notificato ritualmente alla convenuta;

richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;



osservato che il ricorrente aveva chiesto di accertare l'usurarietà del tasso applicato al finanziamento erogato al sig. [REDACTED] in data 6 novembre 2008, considerando anche i costi della polizza assicurativa obbligatoria collegata al finanziamento, con la restituzione degli interessi e degli oneri per complessivi € 5.914,14 e con la rifusione delle spese di lite.

Rilevato che la convenuta costituita [REDACTED] costituendosi ritualmente, chiedeva respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;

A tutela della posizione "debole" del cliente/debitore è stata emanata la L. 27 del 2012 (di conversione del D.L. n. 1 del 2012) che, all'art. 28, imponeva, alle banche che condizionavano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di una polizza vita, l'obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi loro non riconducibili. La norma prevedeva altresì che il cliente potesse scegliere polizze diverse sul mercato. Tale disposizione è stata parzialmente novellata dalla L. 124 del 2017. L'articolo riformato attribuisce adesso una maggiore facoltà di scelta al cliente, cestinando l'onere per l'Istituto erogatore di sottoporre i suddetti preventivi e contestualmente prevedendo l'obbligo di accettare la polizza scelta dal cliente, senza però modificare le condizioni contrattuali del finanziamento. Tale impostazione favorisce, come anticipato, la libertà e l'autonomia contrattuale del cliente e allo stesso tempo mira a garantire il principio della libera concorrenza nel settore. La citata disposizione, nella formulazione attuale, prevede inoltre, nel caso di sottoscrizione di una polizza presentata dalla banca in abbinamento ad un finanziamento, il riconoscimento del diritto di recesso al cliente entro 60 giorni dalla stipula. E' interessante evidenziare che in caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento sottostante, e, qualora l'esistenza di una polizza a supporto permanga comunque elemento necessario, viene conferita la possibilità al cliente di presentarne altra in sostituzione autonomamente reperita e stipulata, recante i contenuti minimi corrispondenti a



quelli richiesti dall'Autorità regolatrice. La L. 124 del 2017 ha infine introdotto il comma 3-bis all'articolo 28 L. 27/2012, che prescrive puntuali obblighi informativi a favore del cliente: gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente del finanziamento in merito alla provvigione percepita e all'ammontare della provvigione loro corrisposta dalla compagnia assicurativa.

Le polizze assicurative a protezione del credito costituiscono indubbiamente una spesa aggiuntiva per il soggetto finanziato. Il Testo Unico Bancario, relativamente al credito al consumo ed al credito immobiliare (artt. 121 e 120 *quinquies*), stabilisce che i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito (compresi i premi assicurativi), qualora costituiscano *conditio sine qua non* per l'ottenimento del credito, devono essere inclusi nel costo totale.

Pertanto *nulla quaestio* nell'ipotesi in cui la stipula della polizza sia obbligatoria. Tuttavia, la mera qualificazione in contratto come facoltativa non è sufficiente a escluderne il computo nel TAEG. Tale impostazione è stata avvalorata dal Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, che considera connessa la polizza assicurativa al contratto di finanziamento alla presenza congiunta di alcuni indici presuntivi: la polizza deve avere chiara funzione di copertura del credito, il collegamento fra polizza e finanziamento deve presentare una connessione genetica e funzionale, il capitale o l'indennizzo devono essere parametrati al debito residuo di cui beneficiario è il solo cliente. Il Collegio fornisce inoltre, criteri di merito, in tema di onere della prova, ai quali l'intermediario si può affidare al fine di superare tale presunzione di interdipendenza.

La tematica del costo complessivo del credito nelle polizze connesse ai finanziamenti si intreccia al profilo dell'usurarietà dei tassi applicati. L'Arbitro bancario Finanziario a più riprese ha evidenziato che il tasso di interesse applicato deve essere calcolato considerando anche gli oneri assicurativi associati al finanziamento, talvolta cristallizzando meramente il principio, in altri casi, constatato nella fattispecie il superamento del tasso soglia a seguito di nuovo conteggio, tacciando di nullità la clausola determinativa degli interessi (evidentemente sopra soglia).



L'orientamento è stato ripreso e puntualizzato dalla Corte di Cassazione. Il Giudice di legittimità ha espressamente confermato che il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientra nel concetto di "spesa" indicato dall'art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso usurario, derivandone la nullità del contratto in caso di superamento. Partendo dal presupposto che la polizza viene sostanzialmente imposta dall'intermediario, assumendo quindi la natura obbligatoria, richiesta al solo fine di pervenire alla stipulazione del contratto principale e con addebito del relativo costo al cliente, i Supremi Giudici, nel calcolare il tasso di interesse applicato, prendono in considerazione dunque ogni costo associato al credito.

Chiave di volta del *decisum* è da individuare nella normativa di rango primario; l'art. 1815 c.c. e l'art. 644 c.p., come ridisegnati dalla L. 108/1996, stabiliscono che *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito."*

In sostanza il tema verte sulla *vexata quaestio* relativa a quali voci debbano essere considerate nel calcolare il tasso di interesse applicato, al fine di determinarne o meno l'usurarietà. L'inciso *"...a qualunque titolo..."* tenderebbe a supportare dunque, in maniera plausibile, l'interpretazione onnicomprensiva del concetto di interessi. Il Giudice deve accertare, a parere della Corte, il costo complessivo ed effettivo del finanziamento (TEG) nella singola operazione creditizia sulla base di quanto indicato dall'art. 644 c.p., non essendo del tutto congruo dunque il riferimento al TEGM, indice di costi aggregati eterogeneo, rispondente peraltro a funzione (riproduzione dell'andamento dei tassi medi di mercato) e fonte giuridica (normativa di rango secondario) di diversa portata.

Anche il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro bancario è tornato ad esprimersi sulla questione con una pronuncia attraverso la quale, oltre a mutuare l'orientamento espresso dagli Ermellini, sviluppa un ragionamento condivisibile in merito alle ripercussioni sanzionatorie. Nei motivi della decisione si legge infatti *che "oltre all'usura pecuniaria è disciplinata l'usura reale per cui può aversi usura non solo in caso di interessi eccessivi, ma anche nell'ipotesi di vantaggi diversi"*, con



la conseguenza che la clausola incriminata verrebbe affetta da nullità come previsto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. (ipotesi di nullità parziale ex art. 1419, secondo comma c.c; in sostanza viene colpita la singola clausola considerata iniqua senza travolgere l'intero contratto in omaggio al principio del *favor debitoris*). Ciò al fine di evitare, stante la inscindibile relazione fra la disposizione civilistica e la norma penale, il rischio di una facile elusione di quest'ultima da parte degli intermediari, attraverso l'abbassamento degli interessi da un lato con contestuale attribuzione di maggiore consistenza di altri oneri dall'altro. In definitiva il Collegio conclude sancendo che *“una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”*. La pronuncia peraltro richiama espressamente, a supporto della tesi negazionista in tema di usura sopravvenuta, la L. 24 del 2001 – Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura – che all'art. 1 recita: *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

La nullità della clausola sugli interessi usurari determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli illegittimamente versati. L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli interessi usurari si prescrive in dieci anni. La disposizione in commento (art. 1815, comma 2, c.c.) è generalmente ritenuto trovi applicazione a tutte le forme di finanziamento (e non solo al mutuo cui espressamente si riferisce). La Cassazione ha di recente evidenziato che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempra interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che



programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano (Cass. n. 21470/2017).

Alla luce di quanto sopra, tutte le clausole del finanziamento erogato al ricorrente erano state esplicitamente approvate dallo stesso, fatta eccezione per quella afferente i costi dell'assicurazione obbligatoria, che hanno determinato il superamento del tasso soglia, determinando, quindi, la nullità della clausola che imponeva tali costi all'odierno ricorrente, da ciò a quest'ultimo vanno restituiti i costi assicurativi sostenuti, per complessivi € [REDACTED], oltre interessi dal dì del pagamento alla restituzione effettiva.

Ritenuta, in definitiva, la parziale fondatezza della domanda, alla quale segue la condanna di [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione al ricorrente della somma di € [REDACTED] (costi assicurativi) ed alla rifusione delle spese processuali allo stesso liquidate, in misura ridotta tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, come in dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente la domanda;

condanna la [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione al ricorrente della somma di € [REDACTED] (costi assicurativi) oltre interessi dal dì del pagamento alla restituzione effettiva;



condanna la resistente alla rifusione al sig. [REDACTED] delle spese di lite liquidate, in misura ridotta per i motivi su esposti, in € [REDACTED], oltre accessori ed IVA se dovuta.

Così deciso, in Verona, il 5 febbraio 2021

Il Giudice

dott. Maurizio MARTORO

